

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE

573/2023/R/GAS

**MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA DELIBERAZIONE
DELL'AUTORITÀ 386/2022/R/GAS**

Mercato di incidenza: gas naturale

5 dicembre 2023

Premessa

Con il presente documento l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: l’Autorità) illustra alcune proposte di modifica ed integrazione della disciplina approvata con la deliberazione 386/2022/R/gas, recante il meccanismo di responsabilizzazione dell’impresa di distribuzione del gas naturale con l’obiettivo di perseguire la minimizzazione della differenza tra il prelevato dalla rete e l’impresso al punto di riconsegna della rete di trasporto o city gate.

In particolare, le modifiche oggetto di consultazione riguardano il tema della ripartizione dell’eventuale penalità tra imprese di distribuzione interconnesse.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all’Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, compilando l’apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell’Autorità o, in alternativa, all’indirizzo di posta elettronica certificata (protocollo@pec.arera.it) **entro il 15 gennaio 2024.***

Si fa riferimento all’Informativa sul trattamento dei dati personali, in merito alla pubblicazione e alle modalità della pubblicazione delle osservazioni. Con riferimento alla pubblicazione delle osservazioni, di cui al punto 1, lettera b), della stessa Informativa, si specifica ulteriormente che i partecipanti alla consultazione che intendano salvaguardare la riservatezza di dati e informazioni, diversi dai dati personali, dovranno motivare tale richiesta contestualmente all’invio del proprio contributo alla presente consultazione, evidenziando in apposite appendici le parti che si intendono sottrarre alla pubblicazione. In tale caso i soggetti interessati dovranno inviare su supporto informatico anche la versione priva delle parti riservate, destinata alla pubblicazione qualora la richiesta di riservatezza sia accolta dagli Uffici dell’Autorità.

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

Direzione Mercati Energia

Unità Mercati Gas all’Ingrosso

*Corso di Porta Vittoria, 22 – 20122 Milano
tel. 02.655.65.290/608*

e-mail: protocollo@pec.arera.it; info@arera.it

sito internet: www.arera.it

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

La disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'ARERA è contenuta nella deliberazione n. 649/2014/A. Ai sensi dell'articolo 4.2 della disciplina in parola, l'ARERA non riceve contributi anonimi.

1. Base giuridica e finalità del trattamento

a. Trattamento dei dati personali raccolti in risposta alle consultazioni

Si informa che i dati personali trasmessi partecipando alla consultazione pubblica saranno utilizzati da ARERA, (Titolare del trattamento), nei modi e nei limiti necessari per svolgere i compiti di interesse pubblico e per adottare gli atti di sua competenza ai sensi della normativa vigente, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate. Il trattamento è effettuato in base all'articolo 6, par. 1, lett. e), del GDPR.

b. Pubblicazione delle osservazioni

Le osservazioni pervenute possono essere pubblicate sul sito internet di ARERA al termine della consultazione. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti siano pubblicati in forma anonima. Una generica indicazione di confidenzialità presente nelle comunicazioni trasmesse non sarà considerata una richiesta di non divulgare i commenti.

I partecipanti alla consultazione che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, delle osservazioni e/o documentazione inviata, sono tenuti ad indicare quali parti delle proprie osservazioni e/o documentazione sono da considerare riservate e non possono essere divulgate. A tal fine, i partecipanti alla consultazione sono tenuti a trasmettere una versione non confidenziale delle osservazioni destinata alla pubblicazione.

c. Modalità della pubblicazione

In assenza delle indicazioni di cui al punto b) della presente Informativa (richiesta di pubblicazione in forma anonima e/o divulgazione parziale), le osservazioni sono pubblicate in forma integrale unitamente alla ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione. La ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione che contenga dati personali è oscurata. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità di persone fisiche identificate o identificabili. I dati personali delle persone fisiche che rispondono alla consultazione nella loro capacità personale sono oscurati. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità del partecipante alla consultazione.

2. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati

Dei dati personali possono venire a conoscenza i Capi delle Strutture interessate dall'attività di regolamentazione cui è riferita la consultazione, nonché gli addetti autorizzati al trattamento. I dati saranno trattati mediante supporto cartaceo e tramite procedure informatiche, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza nonché ad evitare l'indebito accesso agli stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato. Tali dati saranno conservati per un periodo massimo di 5 anni.

3. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati non saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'esercizio delle attività istituzionali del Titolare e i casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

4. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento è ARERA, con sede in Corso di Porta Vittoria, 27, 20122, Milano, e-mail: info@arera.it, PEC: protocollo@pec.arera.it, centralino: +39 02655651.

5. Diritti dell'interessato

Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR rivolgendosi al Titolare del trattamento agli indirizzi sopra indicati. Il Responsabile della Protezione dei Dati personali dell'Autorità è raggiungibile al seguente indirizzo: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, Corso di Porta Vittoria, 27, 20122, e-mail: rpd@arera.it.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo, o di adire le opportune sedi giudiziarie.

Sommario

1. INTRODUZIONE	6
2. POSSIBILI MODIFICHE E INTEGRAZIONI IN TEMA DI RIPARTIZIONE DELLA PENALITÀ TRA IMPRESE DI DISTRIBUZIONE INTERCONNESSE	7

1. INTRODUZIONE

- 1.1 Con la deliberazione 386/2022/R/gas l’Autorità ha approvato le disposizioni finalizzate all’introduzione di un meccanismo di responsabilizzazione dell’impresa di distribuzione del gas naturale con l’obiettivo di perseguire la minimizzazione della differenza tra il prelevato dalla rete e l’impresso al punto di riconsegna della rete di trasporto o *city gate* (di seguito: Δ_k); l’impresa di distribuzione, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 164/00, è responsabile del dispacciamento, quindi anche del bilanciamento, sulla propria rete.
- 1.2 Ai sensi della regolazione in materia di *settlement gas*, il Δ_k , individuato dal termine Δ_k definito al comma 13.1 del “Testo Integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale” o TISG, è approvvigionato da Snam Rete Gas in qualità di Responsabile del bilanciamento (di seguito: RdB). Il comma 13.3 del TISG stabilisce che il suddetto termine Δ_k , al netto dei quantitativi approvvigionati per la sua copertura, sia valorizzato dall’RdB alla stregua di un disequilibrio, sulla base del prezzo di sbilanciamento applicabile, come definito ai sensi dell’articolo 5 del TIB e dell’articolo 22 del Regolamento (UE) n. 312/2014. Il successivo comma 13.4 garantisce la neutralità dell’RdB, in quanto stabilisce che quest’ultimo versi se positivo ovvero riceva se negativo, a valere sul *Fondo per la copertura degli oneri connessi al settlement gas*, l’ammontare corrispondente alla valorizzazione del termine Δ_k . Il sopraccitato fondo è stato istituito con la deliberazione 782/2017/R/gas presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali ed è alimentato dalla componente addizionale *CRVST* della tariffa di trasporto.
- 1.3 Le modalità di approvvigionamento del Δ_k sono state approvate con la deliberazione 208/2019/R/gas, la quale prevede che, a partire dall’1 gennaio 2020 (data di entrata in vigore della regolazione in materia di *settlement gas* approvata con la deliberazione 72/2018/R/gas), l’RdB proceda all’approvvigionamento giornaliero dei volumi complessivi necessari al funzionamento del sistema (ossia, dei quantitativi a copertura del Δ_k , degli autoconsumi, delle perdite di rete, del Gas non Contabilizzato e delle variazioni programmate di *linepack*) presso la Piattaforma MGAS. Successivamente l’assetto regolatorio è stato integrato con la deliberazione 451/2019/R/gas la quale prevede, tra l’altro, che:
- l’approvvigionamento avvenga tramite aste a prezzo marginale nell’ambito del comparto dell’MP-GAS, aperte alla partecipazione di tutti gli operatori ammessi ad operare su MGAS, senza sospensione del mercato a contrattazione continua durante lo svolgimento dell’asta;
 - ciascuna asta sia di tipo bilaterale;
 - le transazioni concluse nell’ambito delle aste siano escluse dalla formazione del *System Average Price* o SAP;
 - sia limitato a due il numero di aste per prodotti con consegna in ciascun giorno gas, da tenersi:
 - nel giorno gas G-1, a valle di una prima valutazione dei quantitativi da

approvvigionare per la gestione del delta¹⁰ e della variazione programmata di *linepack*, ossia alle 13:30;

- nel giorno G, alle 13:30.

- 1.4 Il procedimento per la formazione di provvedimenti inerenti alla definizione di un meccanismo di responsabilizzazione delle imprese di distribuzione in relazione alle grandezze che contribuiscono alla formazione del delta¹⁰ al *city gate* è stato avviato proprio con la già citata deliberazione 72/2018/R/gas, a seguito comunque delle disposizioni relative adottate per il cd periodo pregresso, ovvero antecedente al 2020.
- 1.5 Con la deliberazione 386/2022/R/gas è stato introdotto, a seguito di consultazione, un meccanismo semplificato volto ad intercettare le situazioni di manifesta e macroscopica inefficienza dell'impresa di distribuzione ed è stata rimandata a successivi interventi dell'Autorità la definizione di un più compiuto e stringente sistema di responsabilizzazione che tenga anche conto di ulteriori fattori, nonché dell'esigenza di promuovere il miglioramento della performance della generalità delle imprese. Tale meccanismo semplificato intercetta situazioni in cui il servizio di distribuzione è erogato in modo palesemente disfunzionale rispetto agli standard attesi da un operatore mediamente efficiente, con riferimento ai quali sono parametrati i ricavi garantiti dalla disciplina tariffaria. L'articolo 3 della sopraccitata deliberazione definisce i passaggi principali per la determinazione di una eventuale penalità *P* calcolata dall'RdB per *city gate*, anche nel rispetto delle Istruzioni Operative allegate alla medesima deliberazione.
- 1.6 Con la deliberazione 494/2023/R/gas è stato previsto che la prima applicazione del meccanismo avvenga in relazione al triennio di riferimento costituito dagli anni 2020, 2021 e 2022, in esito alla sessione di aggiustamento pluriennale che si terrà nell'anno 2024 ovvero utilizzando gli esiti fisici di quest'ultima. Successivamente, ai sensi del comma 8.1 della deliberazione 386/2022/R/gas, il secondo triennio di riferimento sarà il 2021 - 2023 e l'eventuale penalità associata al meccanismo sarà calcolata sulla base degli esiti della sessione di aggiustamento annuale relativa all'anno 2023 e degli esiti della sessione di aggiustamento pluriennale relativi agli anni 2022 e 2021.

2. POSSIBILI MODIFICHE E INTEGRAZIONI IN TEMA DI RIPARTIZIONE DELLA PENALITÀ TRA IMPRESE DI DISTRIBUZIONE INTERCONNESSE

- 2.1 Il comma 6.2 della deliberazione 386/2022/R/gas dispone che l'impresa di distribuzione di riferimento provveda a ripartire con ciascuna impresa di distribuzione sottesa l'eventuale penalità *P* sulla base della misura di interconnessione, dandone comunicazione all'RdB. Qualora tale misura non sia disponibile, il medesimo comma dispone che la ripartizione avvenga in proporzione al numero dei punti di riconsegna allacciati alla rete di distribuzione (di seguito: PdR) serviti nel triennio di riferimento.
- 2.2 Sono pervenute delle segnalazioni relativamente al fatto che quest'ultima modalità - basata sulla numerosità dei PdR - non terrebbe conto della composizione delle utenze in termini di entità di volumi e potrebbe, quindi, comportare una penalizzazione non coerente con l'effettiva *performance* dell'impresa di distribuzione.

- 2.3 È stato, pertanto, proposto di rivedere la modalità da applicare in caso di mancata presenza della misura di interconnessione, prevedendo di ripartire la penalità tra imprese di distribuzione interconnesse sulla base dei volumi risultanti dalle sessioni di aggiustamento.
- 2.4 Quanto proposto potrebbe trovare applicazione prevedendo che il calcolo della ripartizione della penalità tra imprese interconnesse sulla base dei volumi risultanti dalle sessioni di aggiustamento sia effettuato dall'RdB, anziché dall'impresa di distribuzione di riferimento, e che i dati necessari all'RdB siano resi disponibili dal Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII), che già dispone dei dati di *settlement* di tutte le imprese di distribuzione. In tale scenario, il SII dovrebbe trasmettere gli esiti distinti per imprese di distribuzione e l'RdB dovrebbe tener conto delle correzioni effettuate ai sensi della deliberazione 496/2021/R/gas (che garantisce all'utente di rettificare in sede di bilancio del trasporto i prelievi anomali emersi dalle aggregazioni effettuate dal SII), inglobando anche le informazioni detenute dalle altre imprese di trasporto.
- 2.5 Tale soluzione appare, allo stato dell'arte, più efficiente rispetto a possibili soluzioni alternative, quali ad esempio:
- lasciare in capo all'impresa di distribuzione di riferimento il compito di determinare la ripartizione, ma utilizzando i volumi risultanti dalle sessioni di aggiustamento in luogo della numerosità dei PdR. In tal caso, le imprese di distribuzione sottese dovrebbero trasmettere all'impresa di distribuzione di riferimento sia gli esiti delle aggregazioni determinate dal SII sia le correzioni effettuate per PdR dall'impresa di trasporto oppure, eventualmente, la propria quota di penalità;
 - porre in capo all'RdB il compito di determinare la ripartizione, ma senza l'ausilio dei flussi informativi specifici da parte del SII (per evitare l'implementazione di specifici flussi). In tal caso, si dovrebbe individuare un diverso criterio di ripartizione - non ottimale come quello dei volumi prelevati - quale, ad esempio, la ripartizione per consumi annui assegnati ai singoli PdR (CA_{PdR}) di ciascuna impresa di distribuzione presso il *city gate*.
- 2.6 Dato che la ripartizione in base alla misura di interconnessione è più corretta e coerente ai fini della determinazione della penalità di competenza di ciascuna impresa di distribuzione, è necessario che l'impresa di distribuzione di riferimento ne comunichi la presenza all'RdB, secondo modalità e tempistiche definite dal medesimo RdB, unitamente alla ripartizione della penalità da utilizzare. Solo qualora tale misura non fosse disponibile, si applica la ripartizione calcolata dall'RdB sulla base dei volumi di aggiustamento.
- 2.7 Sono in corso di valutazione le tempistiche necessarie per le integrazioni dei flussi informativi dal SII all'RdB funzionali alla messa a disposizione degli esiti delle sessioni di aggiustamento distinti per imprese di distribuzione. Qualora, per le citate integrazioni dei flussi, servissero tempistiche non compatibili con l'applicazione della ripartizione delle penalità, per la prima applicazione del meccanismo l'RdB potrebbe transitoriamente effettuare la ripartizione sulla base dei dati di CA_{PdR} o di altro analogo criterio.

2.8 Infine, si evidenzia che il SII detiene anche l'informazione temporale delle imprese di distribuzione attive su un determinato *city gate*, informazione certamente rilevante alla luce delle possibili gare che interessano il servizio di distribuzione del gas naturale.

- | |
|--|
| <p><i>S1 Si condivide la proposta di ripartire la penalità tra imprese di distribuzione interconnesse sulla base dei volumi prelevati dai PdR allacciati, in assenza di misura di interconnessione? Se no, per quali motivi? Cosa si propone in alternativa?</i></p> <p><i>S2 Si condivide il fatto che, in assenza di misura di interconnessione, il calcolo della ripartizione della penalità sia effettuato dall'RdB sulla base dei dati resi disponibili dal SII? Se no, per quali motivi? Cosa si propone in alternativa?</i></p> |
|--|